

## IN QUESTO NUMERO

### MONOGRAFIA

Il 31.03.2010 scade il termine per la presentazione del Documento Programmatico per la Sicurezza Privacy (DPS): istruzioni per l'uso.

### NOTIZIARIO

- Via libera al decreto incentivi.
- Quote di TFR da Fondinps al Fondo di Tesoreria.
- Comunicazioni obbligatorie rapporto di lavoro subordinato: dal 31.03.2010 cambia la modulistica.
- Centrali rischi: dalla Banca d'Italia più cautele e trasparenza.

### RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Il lavoratore va ascoltato anche se contro il licenziamento disciplinare ha presentato giustificazioni scritte esaustive.
- Ha diritto a casa e mantenimento il figlio maggiorenne che lavora saltuariamente fuori città.
- Illegittimo il licenziamento del dirigente con il pretesto della riorganizzazione aziendale.
- La certificazione di qualità sul catalogo prodotti è pubblicità ingannevole se solo alcuni beni hanno ottenuto l'attestato.
- L'Assegno "postdatato" non è titolo esecutivo.
- L'automobilista che elude il pedaggio autostradale risponde di insolvenza fraudolenta.
- Appalti: documentazione non "esatta e veritiera"? Scatta l'incameramento della cauzione provvisoria.
- Chiamato per ritirare un omaggio si trova a una presentazione di prodotti: non è pubblicità ingannevole.
- Cade in revocatoria il pagamento dei debiti dei soci da parte dell'azienda fallita.
- Sulle cartelle esattoriali notificate da Equitalia sui contributi INPS decide il Giudice Ordinario.
- Anche l'auto in leasing va sequestrata se chi la guida è ubriaco.
- Illegali gli autovelox appaltati a ditte esterne.
- Sull'equa ripartizione competente il giudice della Corte d'Appello del distretto dove c'è stato il giudizio di merito.
- Auto a noleggio finisce fuori strada? Proprietario paga i danni se non ha controllato il veicolo prima della consegna

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

## Il 31.03.2010 scade il termine per la presentazione del Documento Programmatico per la Sicurezza Privacy (DPS): istruzioni per l'uso.

Il 31 marzo 2010, come ogni anno dal 2006, scade il termine ultimo per la predisposizione del DPS, lo strumento operativo del generale obbligo di sicurezza posto dal Codice Privacy. La sua mancata predisposizione o il suo inadeguato aggiornamento impediscono al titolare di trattare i dati personali di terzi. Esso è il principale strumento specificativo del generale obbligo di sicurezza posto dal Codice Privacy, e assume, per diretta volontà legislativa, assieme alle altre misure di sicurezza, il ruolo di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali informatici. Il DPS, inoltre, è misura "minima" di sicurezza, introdotto e disciplinato dagli artt. 33 e ss. e allegato B del cd. "Codice Privacy" D.Lgs. 196/03. L'art. 33, in particolare, prevede: «*Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31 (...) i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo (...) volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali*». È, però, il successivo art. art. 34 comma 1, lettera g) a prevedere la «...*tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza*». Le misure minime, fra cui il DPS, illustrano, specificano e disciplinano, grazie al contenuto prescrittivo, il suddetto generale obbligo di sicurezza, e assumono, per diretta volontà legislativa, il ruolo di «*ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita (...) di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta*». Va evidenziato che, proprio in quanto misura "minima", la mancata predisposizione o l'inadeguato aggiornamento del DPS impedisce al titolare un qualsiasi trattamento dei dati. La disciplina del DPS ha subito nel 2008 significative innovazioni su due differenti versanti, con l'art. 29 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che all'articolo 34 ha inserito il comma 1-bis:

- A. P'autodichiarazione sostitutiva:** per taluni casi, è stata prevista, in via innovativa, la possibilità di sostituire il (DPS) con un documento di autocertificazione;
- B. la semplificazione:** in altri casi è data la possibilità di redigerlo in via semplificata, in chiara deroga ai requisiti minimi fissati dalla legge

Attuando la norma, il Garante Privacy ha provveduto, quindi, ad emanare il provvedimento generale del 27 novembre 2008 per la "Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali" (pubblicato nella G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008), fissando modalità semplificate per l'applicazione delle misure minime di sicurezza. Ricorrendone i requisiti di legge, pertanto, è possibile anche redigere un DPS semplificato, rispetto a quello "ordinario" tout court disciplinato dagli artt. 33 ss. del Codice, ovvero una "semplice" autocertificazione. A fronte della novella, tuttavia, sono emerse rilevanti problematiche interpretative e applicative per i titolari del trattamento, tanto da far sorgere il dubbio di cosa fare e quale documento adottare: se il DPS "ordinario", se quello nella nuova forma semplificata, ovvero se la più semplice autocertificazione.

Abbiamo già trattato e risolto tale interrogativo, a favore della redazione del DPS "ordinario" nella precedente Newsletter n. 2 del 20.01.2010 (che potrete trovare al seguente link <http://www.avvocatolaurenzi.it/archivio.php>) per una duplice serie di motivi:

- per capire se un soggetto deve redigere il DPS (semplificato o non) ovvero è nelle condizioni in cui sia sufficiente la più semplice autocertificazione si deve effettuare la medesima attività di raccolta dati e d'indagine dei mezzi aziendali che occorre per redigere il DPS in forma "ordinaria": una volta fatto il "grosso" del lavoro, quindi, conviene in ogni caso redigere il più sicuro DPS che, comunque sia, tutela maggiormente l'azienda e la mette al riparo da una serie di ripercussioni;
- l'autocertificazione, oltre ad essere "borderline" (in molti casi, cioè, non è ancora normativamente chiaro se sia sufficiente l'autocertificazione o occorra il DPS), in caso di errori nella stessa, oltre ad avere le stesse sanzioni degli errori nel DPS, ha in più pesanti conseguenze penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 (dichiarazioni mendaci in autocertificazione).

Entro il 31 marzo di ogni anno e, quindi, anche entro il 31 p.v., che è il termine annuale posto dall'Allegato B del Codice, va redatto o aggiornato -se già predisposto- il DPS. Riguardo al contenuto concreto dell'aggiornamento, occorre indicare nel Documento -salvo le ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari- idonee informazioni riguardo:

- 1] l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- 2] la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- 3] l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- 4] le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- 5] la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- 6] la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

in servizio, nonchè in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

- 7] la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
- 8] per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Vanno indicate tutte le eventuali variazioni che si siano nel frattempo (dal 31.03.2009 data dell'ultimo DPS) verificate in azienda se hanno coinvolto o possono coinvolgere il trattamento dei dati: ad es. un nuovo PC, un dipendente assunto, un dipendente licenziato, il cambio d'indirizzo o il cambio della persona incaricata del trattamento dei dati etc.

All'interno del DPS, deve essere previsto un piano di formazione destinato agli incaricati del trattamento (al riguardo, occorre verificare che sia stata loro consegnata documento di nomina espressa e adeguatamente chiara e precisa su modalità e limiti del trattamento dei dati), che dovrà pertanto anch'esso, assieme agli altri elementi del DPS, essere rivisto annualmente. Tale piano deve indicare precisamente i tempi di formazione e le strutture che si occuperanno di gestire l'attività formativa. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, ma investe anche i cambiamenti di mansioni e l'eventuale introduzione di nuovi strumenti rispetto alla materia del trattamento dei dati personali. I responsabili vanno nominati scegliendo tra persone dotate della necessaria esperienza, capacità, affidabilità, quindi occorre fornire loro una formazione ancor più completa e specifica rispetto a quella degli incaricati. L'avvenuto aggiornamento, a prescindere dalla quantità e tipo di modifiche, **va necessariamente riferito nella relazione di bilancio annuale dell'azienda titolare del trattamento.** Per maggiori informazioni si possono consultare i seguenti links: <http://www.garanteprievity.it> (sito istituzionale del Garante della Privacy) e <http://www.edps.europa.eu> (sito del Garante Europeo per la protezione dei dati personali).

*(Avv. Gian Luca Laurenzi)*

\*\*\*\*\*

## NOTIZIARIO

### Via libera al decreto incentivi.

Approvato il decreto-legge con le attese misure di sostegno all'attività produttiva e ai consumi. Gli incentivi previsti ammontano a 300 milioni di euro, finanziati per 200 milioni con entrate fiscali, per 50 milioni con il Fondo finanzia d'impresa e per ulteriori 50 milioni con credito d'imposta. Sono previsti contributi al consumo per il 2010, variabili a seconda dei prodotti, che saranno erogati fino ad esaurimento delle somme stanziare per ciascun settore (principalmente mobilità sostenibile, motocicli elettrici, abitazioni, elettrodomestici, cucine, macchine agricole, gru, motori per la nautica). Gli incentivi saranno operativi dal prossimo 6 aprile: un call center gestito da Poste Italiane fornirà a cittadini ed imprese le informazioni pratiche necessarie. Il consumatore potrà rivolgersi al rivenditore chiedendo di poter utilizzare l'incentivo; il rivenditore ne verificherà la capienza (per via telematica o telefonica) in un tempo fissato e comunicherà al consumatore la disponibilità dell'incentivo, che si tradurrà in uno sconto sul prezzo di acquisto. Il rivenditore recupererà poi l'incentivo presso gli sportelli delle Poste, una procedura che il Governo provvederà a tutelare e a garantire in maniera adeguata. Per l'acquisto di immobili è prevista la certificazione di efficienza energetica da parte dell'ENEA. Oltre alle misure di detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati da aziende del settore tessile e moda, finalizzati alla realizzazione di campionari, il decreto prevede misure di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali effettuate con i c.d. caroselli e cartiere: a tale fine, i soggetti passivi IVA devono comunicare all'Agenzia delle Entrate tutte le operazioni di cessione di beni e servizi verso operatori economici residenti in Paesi black list. Le Camere di commercio comunicheranno ogni dato in loro possesso relativo a trasferimento all'estero della sede da parte di aziende. L'Agenzia delle Entrate poi collaborerà con le Amministrazioni pubbliche per il recupero di crediti d'imposta illegittimamente fruiti. Sono previste infine anche misure per la riduzione del contenzioso tributario e l'accelerazione nella riscossione di imposte. Il decreto contiene anche misure di semplificazione che consentono di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eliminazione di barriere architettoniche, opere temporanee di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra pertinenti all'esercizio di attività agricola, serre mobili stagionali, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli fotovoltaici e termici, aree ludiche senza fini di lucro. Sono previste misure che consentiranno di razionalizzare ed incentivare l'esercizio dei servizi pubblici non di linea (taxi- N.C.C.), contrastando pratiche abusive di esercizio o comunque non rispondenti ai principi dell'ordinamento giuridico.

### Quote di TFR da Fondinps al Fondo di Tesoreria.

L'INPS, con il messaggio n. 7596 del 16.03.2010, fa sapere che verificherà i casi di errato versamento da parte dei datori di lavoro a Fondinps di quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria. In presenza di pagamenti a Fondinps di quote TFR riferite al Fondo di Tesoreria, il processo aziendale effettuerà le verifiche. L'INPS fa presente che è possibile avvalersi della funzionalità "TFR: verifiche Fondinps - Fondo tesoreria" disponibile nella Intranet - Processi - Soggetto contribuente - Mensilizzazione denunce retributive. La lista degli importi - suddivisa per matricola aziendale, codice fiscale, data di versamento e periodo cui si riferisce il versamento stesso - dovrà essere trasmessa, a cura di ciascuna Sede, entro il 26 marzo 2010 alle Direzioni regionali che avranno cura di riepilogare - distintamente per sede e in un unico file - i dati trasmessi, da inviare - entro e non oltre il 31 marzo 2010 - alla Direzione centrale entrate. La

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 - 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 - 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) - SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, successivamente, trasferirà le somme di che trattasi mediante mod. SC10/R alle Sedi interessate, che provvederanno alla definizione delle inadempienze.

### **Comunicazioni obbligatorie rapporto di lavoro subordinato: del 31.03.2010 cambia la modulistica.**

Dalle ore 19.00 del 31.03.2010 dovranno essere utilizzati i nuovi standard aggiornati per le comunicazioni obbligatorie in caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro e il nuovo modello Unimare. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto direttoriale prot. 857 del 15.2.2010 ha aggiornato i modelli per le comunicazioni obbligatorie in caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, con decreto direttoriale prot. 1248 del 5.3.2010 ha aggiornato il modello per le comunicazioni obbligatorie delle "gente di mare". I nuovi standard previsti dai decreti direttoriali dovranno essere utilizzati dalle ore 19.00 del 31.3.2010 ed a tal fine il Sistema Informatico CO (Dominio Transitorio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) non sarà disponibile il giorno 31.3.2010 dalle ore 14.00 e sarà riattivato alle ore 19.00. Durante il suddetto periodo i datori di lavoro accreditati potranno effettuare le comunicazioni di assunzione utilizzando il modello Unificato URG ed inviandolo al FAX Server del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (848 800 131), mentre non saranno presi in considerazione e quindi non saranno ritenuti validi ai fini degli adempimenti di legge, altre tipologie di modelli inviati al citato fax server.

### **Centrali rischi: dalla Banca d'Italia più cautele e trasparenza.**

Nella Circolare della Banca d'Italia del 04.03.2010, si potenziano cautele per i clienti e trasparenza del servizio. In generale, la Centrale Rischi designa un sistema centrale ed informatizzato gestito dalla Banca d'Italia presso il quale sono raccolte tutte le informazioni fornite dagli intermediari (banche, società di intermediazione) sui singoli clienti (persone fisiche e giuridiche) e riguardanti la c.d. posizione globale di rischio, ovvero l'indebitamento complessivo di questi ultimi presso il sistema bancario. Ad esempio la Centrale evidenzia le esposizioni debitorie di soggetti, cui è stato revocato il fido e che quindi non sono più ritenuti affidabili. Come tale la Centrale rischi contribuisce al processo decisionale degli intermediari stessi nella attività di erogazione e gestione del credito, supportando, altresì, lo svolgimento dei compiti di vigilanza e ricerca attribuiti alla Banca d'Italia. Per il raggiungimento di questi obiettivi, è fondamentale un'efficace, corretta e trasparente rappresentazione dei rapporti di credito tra gli intermediari e i propri clienti, nonché il costante allineamento delle informazioni rilevate alle esigenze di analisi. Le innovazioni giuridiche, apportate con la recente Circolare hanno lo scopo di rafforzare la valenza informativa di tale servizio, elevando il livello di attenzione al fine di evitare ricadute negative delle segnalazioni sul merito del credito. Una segnalazione non può scaturire automaticamente da un semplice ritardo del cliente nel pagamento del debito, ma dovrebbe implicare una valutazione da parte dell'intermediario sulla complessiva situazione finanziaria del cliente, mentre la contestazione del credito non costituirebbe di per sé una condizione sufficiente per la segnalazione. Tra l'altro, la nuova disciplina mira a migliorare la descrizione e la conseguente interpretazione delle informazioni rilevate. Ad esempio, nelle segnalazioni mensili dovrà essere indicata l'esistenza, presso un'Autorità terza rispetto alle parti (ad es. Autorità Giudiziaria, Garante per la Privacy o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie), di eventuali ricorsi inerenti i dati segnalati ovvero il relativo rapporto di credito. Inoltre, si persegue l'obiettivo di accrescere la interoperabilità delle diverse basi informative che censiscono i crediti anomali, ai fini delle elaborazioni statistiche necessarie alle attività di analisi e controllo. Nelle segnalazioni mensili delle esposizioni scadute e sconfinanti da più di 90/180 giorni dovrà essere indicato se le stesse sono considerate anomale anche nelle segnalazioni di vigilanza ai sensi delle circolari nn. 272/08 e 217/96. L'informazione non verrà restituita agli intermediari a livello nominativo. Al fine di rafforzare la trasparenza nelle relazioni di credito e di dare immediata evidenza agli eventi che possano incidere su tali relazioni, la normativa è integrata con l'obbligo per gli intermediari di informare il cliente per iscritto nel caso di passaggio a sofferenza della sua posizione e di ottemperare senza ritardo alle pronunce dell'Autorità giudiziaria che riguardino segnalazioni alla Centrale dei Rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza). Inoltre, se l'ordine dell'autorità giudiziaria è impartito alla Banca d'Italia, quest'ultima chiede prontamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo fax all'intermediario che ha effettuato la segnalazione di provvedere alla rettifica e all'eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. La rettifica deve avvenire tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta. In caso d'inerzia dell'intermediario, si sostituisce la Banca d'Italia, che da un lato provvede alla rettifica entro il giorno seguente e dall'altra avvia la procedura per l'irrogazione delle sanzioni previste dal TUB nei confronti dell'ente segnalante. Qualsiasi ritardo nell'ottemperare a questi obblighi può comportare danni (moral e materiali) da segnalazione erronea di cui il cliente potrebbe chiedere il risarcimento. Sotto il profilo della disciplina sulla protezione della privacy, è da evidenziare che l'obbligo di segnalazione della posizione a sofferenza non è subordinato al consenso dell'interessato. Il trattamento dei dati ai fini del censimento in centrale rischi, infatti, risponde a un obbligo di legge, a fronte del quale lo stesso Codice della privacy ammette una deroga alla regola del consenso. Secondo le Istruzioni della Banca d'Italia, in particolare, gli intermediari sono tenuti a fornire i dati relativi all'indebitamento della clientela per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (articoli 51, 66, comma 1, e 107, comma 3 TUB). Con riferimento alla tempistica, le modifiche alle segnalazioni mensili entreranno in vigore dalla rilevazione di giugno 2010, mentre le altre modifiche decorreranno dalla data della relativa comunicazione della Banca d'Italia al sistema.

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

### **Il lavoratore va ascoltato anche se contro il licenziamento disciplinare ha presentato giustificazioni scritte esaustive.**

Maggiori garanzie per i lavoratori in caso di licenziamento disciplinare. Infatti il recesso del datore è illegittimo qualora il dipendente, pur avendo presentato “esaustive giustificazioni scritte”, non è stato ascoltato dall’azienda alla quale ha fatto formale richiesta.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6845 del 22.03.2010, ha chiarito che il datore di lavoro, il quale intenda adottare una sanzione disciplinare, non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato ove quest’ultimo ne abbia fatto richiesta espressa contestualmente alla comunicazione, nel termine di cui all’art. 7 dello Statuto di giustificazioni scritte, anche se queste siano ampie e potenzialmente esaustive.

### **Ha diritto a casa e mantenimento il figlio maggiorenne che lavora saltuariamente fuori città.**

Al figlio maggiorenne che lavora saltuariamente e torna a casa solo quando gli impegni glielo consentono spetta comunque l’assegno di mantenimento e può continuare a vivere nell’abitazione della famiglia, di proprietà del padre, ma assegnata dal giudice della separazione alla madre. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6861 del 22.03.2010, ha respinto il ricorso di un ex marito che chiedeva la restituzione della casa a lui intestata ma assegnata dal giudice della separazione alla moglie e al figlio maggiorenne quasi sempre fuori per lavori saltuari. Non solo. L’uomo ha chiesto alla Suprema corte anche la cessazione dell’obbligo di corrispondere il mantenimento ma anche su questo fronte la prima sezione civile ha dato risposta negativa.

### **Illegittimo il licenziamento del dirigente con il pretesto della riorganizzazione aziendale.**

È illegittimo il licenziamento del dirigente avvenuto formalmente con il pretesto di una riorganizzazione aziendale ma in realtà per mancanza di fiducia nel manager. Non solo. Questo ha diritto al risarcimento del danno biologico qualora adeguatamente provato.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6847 del 22.03.2010. L’ingiustificatezza del recesso datoriale, si legge in sentenza, può evincersi da una incompleta o inveritiera comunicazione dei motivi di licenziamento ovvero da un’infondata contestazione degli addebiti, potendo tali condotte rendere almeno più disagiata la verifica che il recesso sia eziologicamente riconducibile a condotte discriminatorie, ovvero prive di adeguatezza sociale.

### **La certificazione di qualità sul catalogo prodotti è pubblicità ingannevole se solo alcuni beni hanno ottenuto l’attestato.**

È pubblicità ingannevole l’apposizione della certificazione di qualità sul catalogo prodotti di un’azienda, se la stessa ha ottenuto l’attestazione solo per alcuni dei

propri prodotti. E non rileva in tal senso la circostanza per cui il catalogo sia rivolto ad un pubblico di professionisti operanti nel settore. Lo ha deciso il Consiglio di stato, che con la sentenza 1629 del 22.03.2010, ha accolto il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro un’impresa italiana che aveva dichiarato di attenersi agli standards qualitativi della normativa EN 124 edizione del 1985, e di aver attuato processi di produzione in linea con la normativa ISO 9001. In realtà la stessa impresa aveva ottenuto la prima certificazione solo per alcuni dei propri prodotti e non realizzava internamente i propri beni, che importava invece dalla Cina, mantenendo internamente solo la progettazione.

### **L’Assegno “postdatato” non è titolo esecutivo.**

L’assegno bancario “postdatato”, il quale svolge le funzioni proprie della cambiale, ma sfugge alla relativa tassa sul bollo, non può essere considerato titolo esecutivo, anche se viene successivamente regolarizzato dal punto di vista fiscale. È questo il principio fissato dalla terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 03.03.2010, n. 5069. Richiamando la precedente giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, i giudici rammentano come l’esplicita abrogazione della normativa sugli assegni (art. 119 r.d. n. 1736 del 1933), che subordinava l’azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l’Ufficio del Registro, abbia comportato l’abrogazione implicita del precedente articolo 118, che, a sua volta, subordinava la qualità di titolo esecutivo dell’assegno alla successiva bollatura nel termine prescritto dalla legge. Precisano i giudici di legittimità che se è vero che la postdatazione non comporta automaticamente la nullità dell’assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento; è altrettanto vero che l’assegno postdatato non può valere, però, come titolo esecutivo.

### **L’automobilista che elude il pedaggio autostradale risponde di insolvenza fraudolenta.**

Risponde del minore reato di insolvenza fraudolenta, e non di truffa continuata, l’automobilista che si accoda con la propria autovettura a veicoli muniti di telepass eludendo il pagamento del pedaggio. Ciò anche se lo fa per un mese. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10948 del 22.03.2010, ha confermato la condanna per insolvenza fraudolenta nei confronti di un automobilista che per oltre un mese era riuscito a non pagare il pedaggio dell’autostrada, accodandosi ai veicoli muniti di telepass.

### **Appalti: documentazione non “esatta e veritiera”? Scatta l’incameramento della cauzione provvisoria.**

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

Scatta automaticamente l'incameramento della cauzione provvisoria versata dall'impresa che partecipa a una gara d'appalto se questa, anche in buona fede, non presenta una documentazione "esatta e veritiera" sui requisiti richiesti per il servizio dalla stazione appaltante. Lo ha ribadito il Tar del Lazio che, con la sentenza n. 4321 del 19.03.2010, ha chiarito come in tema di appalti, l'incameramento della cauzione provvisoria deve essere ricondotto all'istituto della caparra confirmatoria e quindi alla garanzia della serietà e affidabilità dell'offerta.

### **Chiamato per ritirare un omaggio si trova a una presentazione di prodotti, non è pubblicità ingannevole.**

Non è pubblicità ingannevole la chiamata telefonica con la quale un'azienda invita il consumatore a ritirare un omaggio nell'ambito di una manifestazione dove, a sorpresa, vengono presentati tutti gli altri prodotti. Lo ha stabilito il Tar del Lazio che, con la sentenza n. 4323 del 19.03.2010, ha accolto il ricorso di un'azienda della Capitale che aveva ricevuto un provvedimento del garante per pubblicità ingannevole. In particolare la società, nell'ambito della manifestazione, aveva consegnato al consumatore l'oggetto promesso ma aveva anche organizzato la presentazione degli altri prodotti. Secondo i giudici la finalità pubblicitaria della chiamata telefonica è intuitivamente percepibile da qualunque cliente potenziale, al quale non è affatto celato che l'attribuzione dell'omaggio è collegata alla presenza nel luogo ove avverrà la presentazione commerciale. Ne consegue che il messaggio pubblicitario in esame non appare idoneo (ove posto in rapporto al modello del consumatore "medio") ad indurre in errore le persone fisiche alle quali è rivolto né a pregiudicare il loro comportamento economico, non sussistendo, pertanto, i presupposti per configurare la violazione della normativa dettata dal Codice del consumo in materia di pubblicità ingannevole, nei termini prospettati dall'Autorità.

### **Cade in revocatoria il pagamento dei debiti dei soci da parte dell'azienda fallita.**

Cade in revocatoria il pagamento dei debiti dei soci fatto dalla società fallita al solo scopo di ripianare i rapporti con i manager. Più in generale sono inefficaci per legge i pagamenti posti in essere dal soggetto fallito in favore di un terzo e che non hanno avuto un vantaggio patrimoniale. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 6538 del 18.03.2010, hanno risolto un contrasto di giurisprudenza affermando che in tema di revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo (in questo caso la società poi fallita, "di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, agli effetti dell'art. 64 legge fall., solo quando dall'operazione che esso conclude, sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi, il terzo non ne trae nessun concreto vantaggio patrimoniale ed egli abbia

egli abbia inteso recare un vantaggio al debitore". Mentre, la ragione deve considerarsi "onerosa" tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege.

### **Sulle cartelle esattoriali notificate da Equitalia sui contributi INPS decide il Giudice Ordinario.**

Lo hanno stabilito le sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 6539 del 18.03.2010 hanno chiarito una questione ancora controversa. Infatti rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della disciplina mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro.

### **Anche l'auto in leasing va sequestrata se chi la guida è ubriaco.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10688 di oggi, ha confermato il sequestro di un'autovettura guidata da un automobilista che l'aveva in leasing e quindi non ne era proprietario. Non solo. Secondo la quarta sezione penale la misura restrittiva è legittima anche se a chi è stato pizzicato al volante in stato di ebbrezza è stata sospesa anche la patente. Nel caso sottoposto all'esame della Corte la macchina apparteneva a un istituto di credito che l'aveva data in leasing (in sentenza non viene specificato se l'uomo era un dipendente della banca). L'uomo, fermato dalla polizia stradale era risultato positivo all'alcool test. Così era scattato il sequestro e poi la sospensione della patente.

### **Illegali gli autovelox appaltati a ditte esterne.**

Sono illegali e vanno quindi sequestrati gli autovelox dati in appalto a ditte esterne, tanto più quando il costo del noleggio (come avviene in moltissimi casi) è parametrato "alle prevedibili infrazioni annue". Ciò perché queste apparecchiature devono essere gestite direttamente dalla polizia stradale. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10620 del 17.03.2010, ha confermato il sequestro degli autovelox installati e gestiti da un'azienda di Santa Maria Capua Vetere.

### **Sull'equa riparazione competente il giudice della Corte d'Appello del distretto dove c'è stato il giudizio di merito.**

Rivoluzionata la competenza sull'equa riparazione. Infatti il cittadino che chiede il ristoro per la giustizia lenta dovrà instaurare la causa di fronte alla Corte

d'Appello del distretto dove si è svolta la causa di merito durata troppo a lungo. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6306 del 16.03.2010, hanno inaugurato una nuova linea interpretativa anche, e lo hanno detto espressamente, per non intasare la Corte d'Appello di Roma sommersa dai ricorsi dei cittadini che chiedono l'equa riparazione.

**Auto a noleggio finisce fuori strada? Proprietario paga i danni se non ha controllato il veicolo prima della consegna.**

Se un'autovettura presa a noleggio finisce fuori strada per un malfunzionamento, il proprietario deve risarcire i danni eventualmente subiti da chi ha preso l'auto a noleggio se non dimostra di aver effettuato i controlli del caso prima della consegna del veicolo. Lo chiarisce la terza sezione civile della Corte di Cassazione (Sentenza 4495/2010) spiegando che i veicoli a noleggio sono soggetti a una particolare usura e devono per questo essere monitorati con attenzione. Il conduttore al contrario, non è tenuto a provare l'esistenza del vizio. È piuttosto l'altra parte a dover dimostrare che l'errore nella guida sia imputabile al conducente. La Corte si riferisce in sostanza al secondo comma dell'art. 1578 del codice civile.

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)